

CIG: 646725647B

Allegato n. 5

Schema di contratto per la fornitura di

Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per l'anno 2016

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE" con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013, in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,

Art. 1. - Oggetto e durata del contratto

- 1.1. Oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") è la prestazione da parte del Fornitore del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto a CEIPIEMONTE per il suo personale ed ospiti.
- 1.2 Il servizio sarà garantito dal Fornitore attraverso esercizi ad esso convenzionati che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande aventi i requisiti di cui al sotto descritto art. 2, dietro presentazione, agli stessi esercizi di apposito buono pasto, forniti dalla stessa ditta.
- 1.3 Il servizio avrà la durata di un anno dalla data di aggiudicazione e contestuale sottoscrizione del presente contratto, e comunque fino al raggiungimento massimo del valore stimato presunto del servizio.

Art. 2. - Requisiti degli esercizi convenzionati

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto dovrà essere erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da esercizi di somministrazione di cui alla legge 287/1991, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vender ei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.





Art. 3. - Prezzo e pagamento

- 3.1 Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, al netto dell'I.V.A., per un singolo buono pasto moltiplicato per ciascun buono richiesto da CEIPIEMONTE ed effettivamente consegnato dalla ditta
- 3.2 Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto presso la sede di CEIPIEMONTE e qualsiasi onere connesso, come indicato nella procedura di gara.
- 3.3 Il prezzo rimarrà fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.
- 3.4 Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della ditta aggiudicataria, di tutte le condizioni contrattuali ed all'esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Amministrazione.
- 3.5 Il pagamento verrà effettuato da CEIPIEMONTE dopo ogni consegna, dietro presentazione di regolare fattura, a 60 giorni, fine mese data fattura, e sulla base della documentazione attestante la corretta esecuzione della fornitura.

Art. 4. - Valore del Buono

Il buono dovrà avere un valore nominale di €7,00 (sette euro/00).

Art. 5. - Luogo di esecuzione del Servizio

Il luogo di esecuzione del servizio, ossia di consegna dei buoni pasto ordinati da CEIPIEMONTE, è presso la sede di CEIPIEMONTE in Torino, Corso Regio Parco 27.

Art. 6. - Obbligazioni delle Parti

- 6.1 Il Fornitore si impegna a fornire un numero variabile di buoni, sulla base dell'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (incluso fax e e-mail) da CEIPIEMONTE.
- 6.2 Il Fornitore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnico comprensivo dei 10 esercizi minimi obbligatori e con le caratteristiche di cui all'art. 2.
- 6.3 Ogni rapporto con gli esercizi convenzionati dovrà essere tenuto esclusivamente dal Fornitore il quale si impegna a manlevare CEIPIEMONTE da qualsiasi responsabilità nei confronti degli esercizi convenzionati.
- 6.4 Ogni eventuale variazione dell'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a CEIPIEMONTE.
- 6.5 Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta di CEIPIEMONTE, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.
- 6.6 Il Fornitore si impegna ad aderire tempestivamente, e comunque nei venti giorni successivi alla richiesta di CEIPIEMONTE, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti.
- 6.7 Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente a CEIPIEMONTE l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere della ditta disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi venti giorni dalla comunicazione.
- 6.8 Il Fornitore si impegna a ritirare i buoni pasto non utilizzati da CEIPIEMONTE, per qualsivoglia motivo, senza oneri a carico di CEIPIEMONTE, provvedendo all'emissione di





nota di credito per lo stesso prezzo di acquisto, IVA inclusa, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di CEIPIEMONTE di restituzione dei buoni. Le note di credito verranno compensate con le fatture ovvero, in assenza di fatture, pagate immediatamente tramite bonifico bancario.

- 6.9 Il Fornitore non potrà cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo.
- 6.10 Il Fornitore si impegna ad assicurare un collegamento informatico (e-mail o altro) con CEIPIEMONTE per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento.
- 6.11 Il Fornitore dovrà adottare idonee misure antifalsificazione di tracciabilità del buono pasto.

Art. 7. - Modalità del Servizio

- 7.1 Fatto salvo l'obbligo alla vigilanza da parte del Fornitore, CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare sia la rispondenza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni del capitolato e del contratto, sia che negli esercizi convenzionati siano rispettate le garanzie igienico-sanitarie stabilite dalle norme vigenti e siano osservati i valori nutrizionali e degli apporti calorici ottimali raccomandati dalla moderna scienza dell'alimentazione.
 - Le suddette verifiche avranno altresì lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla presente documentazione di gara.
- 7.2 In caso di violazione delle suddette disposizioni, CEIPIEMONTE ha facoltà di notificarlo al Fornitore, che è tenuto a rispondere per iscritto entro otto giorni, comunicando i rimedi attuati. In caso di violazioni non lievi, CEIPIEMONTE ha facoltà di risolvere il contratto.
- 7.3 Ogni buono pasto dovrà recare a stampa la ragione sociale e la partita IVA del Fornitore, l'intestazione del Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. (siglabile CEIPIEMONTE), il numero progressivo dei buoni, il valore nominale degli stessi, il periodo di validità ed un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo, per consentire una veloce compilazione da parte dell'utente al momento dell'uso, uno spazio per l'apposizione del timbro dell'esercizio convenzionato, nonché la dicitura minima: "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".
- 7.4 I buoni dovranno essere fascicolati in blocchetti da 10 pezzi.
- 7.5 Il Fornitore si impegna a consegnare i buoni pasti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dall'Amministrazione di CEIPIEMONTE.
- 7.6 Non saranno riconosciute al Fornitore spese, costi o compensi ulteriori rispetto all'offerta economica di aggiudicazione, né relative alla gestione del servizio, alla stampa né di altro genere.
- 7.7 Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico del Fornitore.

Art. 8. - Inadempienze e penalità

- 8.1 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati da CEIPIEMONTE al Fornitore, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
- 8.2 Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali ad insindacabile giudizio di CEIPIEMONTE saranno definitivamente applicate a seconda della gravità dell'inadempienza contrattuale. In ogni





- caso l'importo della penale concretamente applicata non potrà essere inferiore a € 500,00 (cinquecento/00 euro), salvo quanto previsto al punto 8.6.
- 8.3 CEIPIEMONTE potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 8.4 L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, CEIPIEMONTE ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo art. 13.
- 8.5 Il Fornitore non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con CEIPIEMONTE.
- 8.6 Per ciascun giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto oltre al termine indicato nell'offerta, è dovuta una penale di € 200,00. Si precisa che il termine di consegna è quello indicato al punto 7.5, ossia di giorni 5.
- 8.7 In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni dieci, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese da CEIPIEMONTE, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, punto 2.
- 8.8 Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione del contratto.

Art. 9 - Garanzie dell'Appaltatore

- 9.1 Il Fornitore inoltre, a garanzia dell'esatta osservanza degli oneri derivanti dall'aggiudicazione, si impegna a costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, nelle modalità di cui all'art.113 D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.
- 9.2 La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 9.3 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.
- 9.4 Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto

Art. 10. - Responsabilità e polizza assicurativa

10.1 Il Fornitore, con la stipula del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventuali subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta aggiudicataria stessa, quanto della Stazione appaltante che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, per la stipula del contratto è richiesta un'adeguata copertura assicurativa da parte della ditta aggiudicataria, con primario istituto assicurativo, avente un massimale non inferiore a 2.000.000,00 di euro a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa recare all'Amministrazione, nonché ai dipendenti, anche in riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.



- 10.2 La ditta contraente dovrà presentare inoltre idonea polizza infortuni, del valore di € 500.000,00 per persona in caso di morte e di € 500.000,00 per persona in caso di invalidità permanente, nella quale dovrà essere prevista l'estensione della copertura di responsabilità civile degli esercizi di servizi pubblici convenzionati con il concorrente aggiudicatario (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde e simili), in relazione agli infortuni che colpiscano gli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto emessi dal concorrente aggiudicatario. La copertura è estesa al rischio "in itinere" al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo sia privato che pubblico. La copertura dovrà essere totalmente esente da franchigia. Le garanzie d'indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventuali malori, vertigini, aggressioni, furti, rapine, tumulti, eventi
- 10.3 Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 11. - Divieto di cessione del contratto

sociopolitici, compreso terrorismo.

- 11.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento dell'eventuale danno.
- 11.2 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di CEIPIEMONTE.
- 11.3 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CEIPIEMONTE ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura per quanto di rispettiva ragione.

Art. 12. - Responsabile del Servizio

- 12.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare, nella prestazione del Servizio, propria idonea figura professionale in grado fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà le comunicazioni relative al Servizio e da cui riceverà puntuale riscontro (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 12.2 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

Art. 13. - Risoluzione del contratto

- 13.1 Il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. potrà essere risolto ove ricorrano inadempienze del Fornitore rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.
- 13.2 In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 8.7, CEIPIEMONTE ha diritto di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. oppure, in caso di inadempimento non di lieve entità, la declaratoria di risoluzione potrà intervenire con effetti immediati ai sensi dell'art. 1453.
- 13.3 Il contratto è inoltre soggetto, in esecuzione alla legge 136/2010, art. 3 alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18.4.
- 13.4 CEIPIEMONTE previa comunicazione scritta al Fornitore, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali nelle seguenti ipotesi:
 - qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente in materia per la prestazione dei servizi oggetto del contratto;
 - ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o del subappalto;





- qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni, qualora arrechi grave nocumento a CEIPIEMONTE;
- in caso di fallimento della ditta;
- qualora la ditta superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato, come determinate;
- nel caso si accerti che la ditta non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- in caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 (Codice Etico) di cui al successivo art. 19.
- 13.5 Il Fornitore riconosce il diritto di CEIPIEMONTE, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato da CEIPIEMONTE, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.
- Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico di CEIPIEMONTE per il rimanente periodo contrattuale.
- 13.7 In caso di risoluzione del contratto, alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.
- 13.9 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di negoziazione.
- 13.10 Il recesso da parte del Fornitore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

Art. 14. - Segretezza

- 14.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto in possesso in qualunque forma e di cui sia venuto comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo, a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 14.2 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti ed aventi causa a qualunque titolo.

Art. 15. - Personale e collaboratori dell'Appaltatore

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato, nonché per l'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalle normative ad essi applicabili.





Art. 16. - Diritti di privativa

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne CEIPIEMONTE da qualunque responsabilità eventualmente derivante da comportamenti dell'Appaltatore stesso o dei propri aventi causa connessi alla prestazione del servizio che possano rappresentare violazione di privative altrui.

Art. 17. - Direttore dell'esecuzione

- 17.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300, D.P.R. 207/2010, è il Responsabile del Procedimento, il quale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 17.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

Art. 18. - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 18.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 18.2 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- Il Fornitore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

 In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento al Fornitore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 18.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, della L. 136/2010.

Art. 19. – Clausola risolutiva espressa ex d.lgs. 231/2001

- 19.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.





Art. 20. - Controversie, Foro competente e spese contrattuali

- 20.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 20.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 20.3 Per quanto non espressamente previsto negli atti della presente procedura si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti in economia di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 20.4 Anche nel caso in cui il Fornitore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
- 20.5 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

Art. 21. - Clausole Finali

- 21.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 21 articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti.
- 21.2 L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nel suo complesso.
- 21.3 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 21.4 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi tra le Parti, continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il Fornitore (timbro e firma)

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, gli artt. 6.3 (manleva di CEIPIEMONTE rispetto agli esercizi), 6.8 (restituzione dei buoni pasto), 8.6 (penale per ritardo nella consegna),13.2 (risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore), 13.4 (clausola risolutiva espressa), 20 (Foro competente)

Per il Fornitore (timbro e firma)